

I termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr collegati a cessazioni dal servizio conseguenti a risoluzioni unilaterali da parte dell'amministrazione sono riportati nella seguente tabella riassuntiva.

<b>Data di maturazione del requisito contributivo ai fini della pensione</b>	<b>Data di decorrenza della pensione</b>	<b>Data della risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro</b>	<b>Termine di pagamento del Tfs e del Tfr dalla cessazione del rapporto di lavoro</b>
Entro il 31/12/2011 (40 anni, in base alle regole previgenti all'art. 24 del DL 201/2011)	Qualsiasi	Qualsiasi	- 105 giorni, se il diritto a pensione risulta maturato entro il 12 agosto (31 dicembre per i comparti scuola ed Afam) 2011 - 6 mesi, se il diritto a pensione è maturato dal 13 agosto al 31 dicembre 2011
Dal 1° gennaio 2012 al 17/08/2014 (nelle gestioni esclusive) ovvero al 31/07/2014 (nell'Ago Fpld)	Entro il 18 agosto 2014	Entro il 18 agosto 2014	- 6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013 - 12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013
Dal 1° gennaio 2012 al 30/12/2014 (nelle gestioni esclusive ex Inpdap) ovvero 30/11/2014 (nell'Ago Fpld)	Entro il 31/12/2014	Dal 19 agosto 2014 al 31 dicembre 2014	- 6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013 e trattamento pensionistico senza penalizzazioni - 12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013 e trattamento pensionistico senza penalizzazioni - 24 mesi se il trattamento pensionistico è erogato con penalizzazioni
Dal 1° gennaio 2012 al 31/12/2017	Dal 1° gennaio 2015	Dal 31 dicembre 2014	- 6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013 a prescindere dalle penalizzazioni - 12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013 a prescindere dalle penalizzazioni
Dal 1° gennaio 2018	Dal gennaio 2018	Dal gennaio 2018	- 12 mesi con trattamento pensionistico senza penalizzazioni - 24 mesi se il trattamento pensionistico è erogato con penalizzazioni